



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.:M\_D GMIL\_05 IV 126 0004339

Roma, li 23 - 01 - 2006  
p.d.c. Ten. Col. FIRRELLO - 44516

**OGGETTO:** Trattamento Economico di Missione e di Trasferimento - commi 213, 215 e 216, articolo unico, legge 23 dicembre 2005, n° 266 (Legge Finanziaria 2006) pubblicata su supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005.

### ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

La legge 23 dicembre 2005, n° 266 ha apportato, con decorrenza 1° gennaio 2006, alcune modifiche al trattamento economico di missione. Pertanto si dispone quanto segue.

1. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, 1° comma della legge 26 luglio 1978, n° 417 nonché l'indennità supplementare prevista dal 1° e 2° comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n° 836 sono soppresse. Quindi, l'indennità di trasferta, nell'ambito dell'invio in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio, non potrà più essere corrisposta né in misura intera né in misura ridotta.
2. L'indennità supplementare, attribuita in percentuale sul costo del biglietto ferroviario/marittimo/aereo è soppressa sia nell'ambito delle missioni di servizio all'interno, sia di quelle all'estero.
3. Restano vigenti le maggiorazioni dell'indennità oraria di missione previste dall'articolo 6, comma 3 del D.P.R. 16 marzo 1999, n° 255 e dal medesimo articolo del D.P.R. 16 marzo 1999, n° 254 rideterminate dall'articolo 7, comma 5 del D.P.R. 13 giugno 2002, n° 163 nonché dall'articolo 46, comma 5 del D.P.R. 18 giugno 2002, n° 164, estesi alla dirigenza con legge 5 novembre 2004, n° 263, in quanto esse sono corrisposte in una misura predeterminata a prescindere dall'importo previsto per la diaria di missione.
4. Il comma 215 dell'articolo 1 della legge in oggetto specifica che la misura dell'indennità di trasferimento, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n° 86, non subisce variazioni, vale a dire che essa resta commisurata alla diaria di missione nella misura spettante al 31 dicembre 2005.

5. L'Amministrazione può continuare ad autorizzare sulla base della maggiore economicità, l'opzione per il rimborso forfetario di € 100,00 prevista dall'articolo 7, comma 9 del citato D.P.R. 163/02 (Forze Armate) nonché dall'articolo 46, comma 9 del citato D.P.R. 164/02 (Forze di Polizia) estesi alla dirigenza con legge 5 novembre 2004, n° 263.
6. Ai sensi del comma 216, articolo 1, il rimborso, per tutte le categorie del personale militare, senza esclusione alcuna, del costo del biglietto aereo, sia per i viaggi all'interno sia per i viaggi all'estero, spetta nel limite delle spese per la *classe economica*.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente circolare sono abrogate a far data dal 1° gennaio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE  
Amm. Sq. Mario LUCIDI

